



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

### **DECRETO COMMISSARIALE N. 22**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'articolo 11, comma 1, prevede l'indicazione del «Codice unico di progetto» per ogni nuovo progetto di investimento pubblico nonché per ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che nel modificare il richiamato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha rafforzato i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

**VISTO** l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le stesse;

**VISTO** l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato ed attuato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

**VISTO** il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e, in particolare, l'articolo 3 come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n.101, che ha disposto tra l'altro:

- la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario»;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

- che il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
- che a tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- che al Commissario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, di nomina del dott. Nicola Dell'Acqua in qualità di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica fino al 31 dicembre 2023;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con il quale, al dott. Nicola Dell'Acqua, è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica fino al 31 dicembre 2025;

**VISTO** il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2 il quale prevede che:

- al fine di garantire un'immediata risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno e di ripristinare i normali livelli di sostenibilità ambientale e sociale del medesimo lago, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, da destinare al Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, per la realizzazione, con le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 3, di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'efficienza idraulica;
- agli oneri derivanti dai menzionati interventi, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

— le descritte risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2023;

**VISTO** il verbale della seduta della Cabina di regia per la crisi idrica, svoltasi il giorno 1° ottobre 2024, dal quale risulta che è stato affidato al Commissario il compito di predisporre il primo programma di attività urgenti per il contrasto dell'emergenza idrica con riferimento al lago Trasimeno;

**VISTO** il verbale della successiva seduta della Cabina di regia per la crisi idrica, svoltasi il giorno 15 novembre 2024, dal quale risulta che è stata approvata la proposta formulata dal Commissario di procedere alla convocazione di una conferenza dei servizi volta all'approvazione del progetto di convogliamento verso il lago Trasimeno, attraverso l'utilizzo di condotte artificiali già esistenti, di portate derivanti dallo svasso tecnico invernale della diga di Montedoglio;

**VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 28 gennaio 2000 tra le regioni Toscana e Umbria per la gestione delle acque del Sistema Montedoglio-Val di Chiana-Trasimeno, con il quale si impegnavano ad individuare modi e tempi per garantire i fabbisogni non ancora soddisfatti ed eventuali nuovi fabbisogni che potessero trovare nel suddetto Schema risposte adeguate; contestualmente le due regioni confermavano la necessità di mettere in atto in tempi brevi tutte le misure necessarie a garantire la piena e sostenibile utilizzazione della risorsa idrica disponibile nel bacino di Montedoglio;

**VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 dicembre 2008 tra le regioni Toscana e Umbria, che costituisce aggiornamento di quello del 2000, finalizzato alla definizione dei contenuti per la stipula dell'Accordo di programma ex art. 158 del d.lgs. 152/2006 che definisca a regime il riparto e la gestione dell'uso delle acque dell'invaso di Montedoglio;

**VISTO** la nota prot. SM\_CSI n. 15 del 15 gennaio 2024 con la quale il Commissario, in riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto il 18 dicembre 2008 tra la Regione Toscana e la Regione Umbria, ha convocato un primo incontro al fine di approfondire le tematiche riguardanti la gestione e l'uso ottimale delle acque dell'invaso di Montedoglio;

**VISTA** da ultima la nota prot. SM\_CSI n. 290 del 3 marzo 2025 con la quale il Commissario ha chiesto alle Autorità di bacino distrettuali competenti e alle regioni Toscana e Umbria la disponibilità ad un incontro volto al perfezionamento del testo dell'Accordo di programma da sottoscrivere ai sensi dell'art. 158 del d.lgs. n. 152/2006 per la gestione e l'utilizzo condiviso delle risorse idriche del Sistema Montedoglio;

**CONSIDERATO** che sul testo del suddetto Accordo è stata raggiunta una generale condivisione, finalizzata da ultimo in data 17 marzo 2025 e che sono state già avviate le necessarie procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n. 101 del 12 febbraio 2025, acquisita al prot. SM\_CSI n. 357 del 14 marzo 2025 con la quale è stato predisposto:

- di demandare agli uffici regionali competenti l'approfondimento tecnico delle misure necessarie per la tutela e il rilancio del lago Trasimeno;
- di coinvolgere L'Università degli studi di Perugia e gli enti di ricerca competenti per la definizione degli studi e progetti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione dell'ecosistema, all'adattamento climatico e alla gestione delle emergenze idriche;
- di impegnare la Presidente e la Giunta regionale ad attivare un tavolo di confronto con il governo, le Regioni limitrofe, l'Unione dei Comuni del Trasimeno e le associazioni di categoria, al fine di individuare risorse finanziarie e strumenti normativi adeguati ad affrontare l'emergenza;

**PRESO ATTO** di quanto riportato nella "Relazione tecnico-descrittiva delle attività di campionamento delle acque provenienti dall'invaso di Montedoglio, in corrispondenza delle strutture idrauliche adduttrici esistenti realizzate dall'Ente Acque Umbre e Toscane (EAUT)", acquisita al prot. SM\_CSI n. 357 del 14 marzo 2025, elaborata dal Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell'Università degli studi di Perugia, ai fini della caratterizzazione delle principali componenti chimiche e biologiche dell'acqua, come da finalità dell'Accordo sottoscritto tra il Dipartimento stesso e la Regione Umbria;

**VISTA** la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni del Trasimeno n.27 del 27 maggio 2024, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., denominato "Intervento di ripristino dell'efficienza idraulica in prossimità degli imbocchi delle darsene nei comuni di Magione, Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno e Passignano sul Trasimeno (Pg)", per un importo stimato pari a 500.000,00 euro;

**VISTO** il parere favorevole relativo alla Valutazione di incidenza rilasciato dalla Regione Umbria con DD. N.4728 del 9 maggio 2024 relativamente all'"Intervento di ripristino dell'efficienza idraulica in prossimità degli imbocchi delle darsene nei comuni di Magione, Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno e Passignano sul Trasimeno (Pg)", proposto dall'Unione dei Comuni del Trasimeno;

**RAVVISATA** la necessità di adottare un piano operativo che definisca interventi tempestivi e strutturati volti alla risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno nonché al ripristino dei normali livelli di sostenibilità ambientale e sociale del medesimo lago;

**RAVVISATA** la necessità di avvalersi di soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive del Commissario, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

### **DECRETA**

#### **ARTICOLO 1**

(Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, nonché in coerenza con il programma delle attività individuate dalla Cabina di regia per la crisi idrica, nelle sedute del 1° ottobre 2024 e del 15 novembre 2024, è adottato il piano operativo degli interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'efficienza idraulica del lago Trasimeno.
2. Il piano operativo di cui al comma precedente è costituito dalle seguenti misure:
  - a. Attivazione, in modalità sperimentale, dell'opera di scarico della condotta relativa al sistema di adduzione occidentale dell'invaso di Montedoglio per alimentare il Lago Trasimeno;
  - b. Attuazione del progetto di ripristino dell'efficienza idraulica in prossimità degli imbocchi delle darsene, approvato con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni del Trasimeno n.27 del 27 maggio 2024;
  - c. Interventi di manutenzione straordinaria della rete idraulica di scolo verso il lago.
  - d. Interventi di manutenzione straordinaria delle rotte di navigazione, dei punti di attracco, darsene degli scali del lago Trasimeno, necessari a garantirne la piena fruibilità e funzionalità;
  - e. Interventi di manutenzione straordinaria mediante tutte le attività e misure indispensabili volte alla mitigazione degli effetti derivanti dai bassi livelli del Lago Trasimeno sull'ambiente e sull'ecosistema;
  - f. Definizione di studi e progetti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione dell'ecosistema, all'adattamento climatico e alla gestione delle emergenze idriche a partire da una valutazione degli effetti del trasporto solido, definendo ipotesi di stabilizzazione del livello del lago, tecniche di dragaggio e riutilizzo dei depositi fondali rimossi.
3. L'adozione della misura di cui al comma 2, lett. a) è subordinata alla previa efficacia dell'Accordo di programma da sottoscrivere ai sensi dell'art. 158 del d.lgs. n. 152/2006 per la gestione e l'utilizzo condiviso delle risorse idriche del Sistema Montedoglio.
4. Per l'attuazione del piano operativo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

### **ARTICOLO 2**

(Soggetto attuatore e Responsabile del piano operativo)

1. Per ogni intervento di cui all'articolo 1, il Commissario, ai sensi dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n.101, si avvale, quale soggetto attuatore, del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile, Riqualificazione urbana, Coordinamento PNRR della Regione Umbria.
2. L'Ing. Sandro Costantini, in qualità di dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo - Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile, Riqualificazione urbana, Coordinamento PNRR della Regione Umbria è nominato Responsabile del piano operativo.
3. Il Commissario, successivamente al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1, nella contabilità speciale di cui è intestatario, procede alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di I livello, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con il Soggetto Attuatore. L'atto convenzionale disciplina le condizioni, modalità e termini, nonché ulteriori e significativi aspetti riguardanti la realizzazione degli interventi, comprese le procedure autorizzative ed espropriative, gli obblighi delle parti, e le modalità di erogazione delle risorse a seguito della rendicontazione da parte del Soggetto Attuatore.
4. Il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo - Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile, Riqualificazione urbana, Coordinamento PNRR - della Regione Umbria può avvalersi, per l'attuazione del sopra citato piano operativo, delle strutture e degli uffici regionali, nonché di Soggetti terzi, denominati Soggetti Ausiliari, con cui pariteticamente a quanto citato nel precedente comma 3, disciplinerà i rapporti mediante la stipula di appositi accordi convenzionali di II livello.

### **ARTICOLO 3**

(Modalità attuative)

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati con le modalità derogatorie stabilite al successivo articolo 4.
2. Gli interventi previsti nell' art.1 c.2, lett. b e c del presente decreto sono effettuati nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

3. la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il Commissario opera mediante la contabilità speciale n. 6409, aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni nella legge 13 giugno 2023, n. 68, come modificato dal decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n.101, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente decreto. Il Commissario è tenuto a fornire separata evidenza contabile delle risorse trasferite ai sensi del presente decreto mediante apposita rendicontazione da trasmettere semestralmente alla Cabina di regia.
4. Il Commissario - secondo quanto verrà disciplinato con l'atto convenzionale di cui al precedente articolo 2, comma 3 - provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro cinque giorni dalla disponibilità del progetto da approvare e da concludersi entro quarantacinque giorni dalla convocazione.
5. A tal fine il Commissario comunica alle altre amministrazioni interessate:
  - a. l'oggetto della determinazione da assumere e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
  - b. il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
  - c. il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, necessarie per la formulazione delle proprie determinazioni.
6. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
7. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 4 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
8. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla attivazione della procedura, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a trenta giorni. A tal fine il Commissario comunica alle altre amministrazioni interessate il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. In tal caso, il termine dei lavori della conferenza dei servizi è fissato in giorni cinquanta.

9. Le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso.
10. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.
11. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione utile in programma del Consiglio dei ministri.
12. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **ARTICOLO 4** (Deroghe)

1. Come previsto all'articolo 3 comma 2 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dal decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n.101, il Commissario nella realizzazione degli interventi di cui al presente decreto opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile, sulla base di apposita motivazione, derogare alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
- regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, limitatamente ai termini ivi previsti, nel rispetto della direttiva 92/43/CEE;
- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis, 179, 181, 182, 183, 184, 184-quater, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188 -ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27 -bis , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 136, 142, 146, 147 e 152;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005;
- decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n.185;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82 e con particolare riferimento al parere igienico sanitario;
- decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 e Legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento al parere di compatibilità acustica;
- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dal presente decreto.

3. L'espletamento degli interventi previsti all'art. 1, comma 2, lett. d), compresa la gestione dei fanghi di dragaggio, è effettuato nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, e, ai fini del riutilizzo dei fanghi stessi, si applicano i limiti del test di cessione previsti alla tabella 3 dell'Allegato 1 del Decreto 28 giugno 2024, n. 127.
4. Per l'espletamento degli interventi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225, 225-bis. e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario e il Soggetto attuatore possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 76 e 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 140, il Commissario e il Soggetto attuatore, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 43, comma 1, allo scopo di consentire l'adozione di metodi diversi dagli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 2 milione di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i Soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;
- 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

- 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7;
  - 62 e 63 allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza nonché di rientrare d'ufficio nei casi in cui ANAC dispone la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla Stazione appaltante o Soggetto attuatore di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per bandire gare di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, strettamente connessi agli interventi di cui al presente Decreto;
6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi agli interventi di cui al presente decreto i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023 e con le conseguenze ivi previste in caso di riscontrata carenza dei requisiti. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario o dal Soggetto attuatore. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  7. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente decreto il Commissario e il Soggetto attuatore, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  8. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse agli interventi di cui al presente decreto, il Commissario e il Soggetto attuatore possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto.
  9. Ulteriori disposizioni normative possono essere derogate dal Commissario così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

### **ARTICOLO 5**

(Monitoraggio degli interventi)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, il Commissario riferisce periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad esso affidati sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, nonché delle ulteriori informazioni desumibili dalle relazioni sullo stato di avanzamento fornite dal Soggetto attuatore .
2. Per le attività di verifica e monitoraggio degli interventi previsti nel presente decreto il Commissario si avvale dell'Osservatorio di cui al decreto commissariale 11 marzo 2025, n. 18
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 trovano copertura nella disponibilità finanziaria presente nei quadri economici degli interventi individuati dall'articolo 2, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 a valere nella contabilità speciale n. 6409/348.

### **ARTICOLO 6**

(Modalità di trasferimento delle risorse)

1. Il Commissario provvede al trasferimento delle risorse a favore del Soggetto attuatore con accreditamento delle medesime risorse sul conto di tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Perugia - intestato alla Regione Umbria e previa richiesta del soggetto attuatore. I trasferimenti avvengono secondo le seguenti modalità e fermo restando l'aggiornamento e l'allineamento dei dati nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP):
  - una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% delle risorse assegnate, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'articolo 2, comma 3, e alla avvenuta classificazione degli interventi nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), nonché alla redazione del programma di spesa del piano operativo di cui all'articolo 2, comma 2.
  - n. 1 pagamento intermedio pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse assegnate, sulla base della presentazione della documentazione prodotta dal Soggetto attuatore, dalla quale risultino pagamenti pari al 40% delle risorse assegnate;
  - n. 1 pagamento a saldo del 10%, sulla base della presentazione della documentazione prodotta dal Soggetto attuatore dalla quale risultino pagamenti pari al 90% delle risorse



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

assegnate.

2. Il soggetto attuatore, in relazione alle richieste di trasferimento delle risorse di cui al comma precedente, nel rispetto delle linee guida approvate con decreto 17 marzo 2025, n. 19:
  - garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, desumibili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ovvero mediante il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), come stabilito nel decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229;
  - fornisce tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate;
  - garantisce la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Commissario ovvero della Cabina di regia.

### **ARTICOLO 7**

(Utilizzo delle economie)

1. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione delle opere rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento fino al suo collaudo.
2. L'utilizzo delle economie da parte del Soggetto attuatore, a copertura di eventuali sopravvenute modifiche del quadro economico è subordinata alla autorizzazione del Commissario.
3. Le disponibilità derivanti dalle economie eventualmente conseguite a seguito del collaudo dell'opera sono versate all'entrata e riassegnate alla spesa ai pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario: <https://commissari.gov.it/scarsitaidrica/>, è trasmesso al Soggetto attuatore e al Responsabile del piano operativo di cui all'articolo 2, nonché alla presidente della Regione Umbria e alla Cabina di regia per la crisi idrica.

Roma, 17 aprile 2025

Nicola Dell'Acqua

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)